

LA PUBBLICAZIONE E LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO IN FORMA CIVILE DEL CITTADINO ITALIANO E STRANIERO

L'art. 93 del Codice civile prevede espressamente che ogni matrimonio, sia civile che religioso, sia preceduto dalla procedura della pubblicazione matrimoniale.

La pubblicazione deve essere richiesta in base a quanto previsto dall'art. 94 del C.C. all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza il quale redigerà a seconda del caso il rispettivo verbale di pubblicazione (Modd. 1, 2, 3, 4, e 5) ed una volta controllata la veridicità di quanto dichiarato dai nubendi sulla documentazione richiesta (Mod. 6), l'ufficiale dello stato civile affiggerà per almeno otto giorni l'atto di pubblicazione (Mod. 7) e richiederà analoga pubblicazione nel comune di altra residenza (Mod. 8). Nel caso in cui uno dei nubendi sia iscritto A.I.R.E., la richiesta di pubblicazione sarà trasmessa al Consolato italiano competente (Mod. 9).

Nel caso in cui la richiesta di pubblicazione pervenga da altro comune, una volta affisso per almeno 8 giorni l'atto di pubblicazione (Mod. 10) si trasmetterà al comune richiedente la conferma dell'eseguita pubblicazione (Mod. 11).

Una volta effettuate le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile redigerà un certificato di eseguita pubblicazione comprensivo di tutte le pubblicazioni effettuate (Mod. 12).

Se i nubendi intendono contrarre matrimonio in un comune diverso da quello nel quale hanno richiesto la pubblicazione, lo richiederanno per iscritto (Mod. 13), e l'ufficiale di stato civile richiederà all'ufficiale di stato civile del comune indicato di celebrare il matrimonio (Mod. 14).

Al momento della richiesta di pubblicazioni, se uno o entrambi i nubendi sono cittadini stranieri, potrebbe esserci la necessità di nominare un interprete (Mod. 15); ed occorrerà verificare il possesso del nulla osta al matrimonio rilasciato dall'autorità del suo stato.

Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla pubblicazione matrimoniale per sussistenza di un impedimento, o per mancanza di nulla osta, rilascerà un certificato di rifiuto alle pubblicazioni (Mod. 17). Diversamente, se nel corso delle pubblicazioni l'ufficiale dello stato civile rilevasse la presenza di un impedimento al matrimonio non dichiarato, ne farà segnalazione al Procuratore della repubblica (Mod. 18) per un'eventuale opposizione al matrimonio.

Nel caso i cui i nubendi richiedano di essere uniti in matrimonio da persona diversa dall'ufficiale dello stato civile, l'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 prevede la possibilità che il Sindaco deleghi le funzioni di ufficiale dello stato civile a chi ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale (Mod. 19).

Al fine di predisporre l'atto di matrimonio di parte I, gli sposi dovranno indicare i dati dei due testimoni che presenzieranno alla cerimonia (Mod. 20) ed il regime patrimoniale scelto (Modd. 21 e 22).

Una volta celebrato il matrimonio, l'ufficiale dello stato civile trasmetterà al comune di nascita la relativa annotazione (Mod. 23).

Nel caso in cui ci siano figli naturali per effetto del matrimonio saranno legittimati, a margine del loro atto di nascita andrà apposta l'annotazione di cui alla formula 154 (Mod. 24). Nel caso in cui il riconoscimento sia stato effettuato al momento del matrimonio si apporrà a margine l'annotazione di cui alla formula 154 ter (Mod. 25).

Procedure particolari sono previste dagli articoli 101 del C.C., matrimonio in imminente pericolo di vita (Mod. 26) e 110 del C.C., matrimonio al di fuori della casa comunale (Mod. 27). Per il matrimonio celebrato al di fuori della casa comunale, sia in imminente pericolo di vita sia per un semplice impedimento, occorreranno 4 testimoni alla celebrazione (Mod. 28).